

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano
(Provincia di Grosseto)



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, AI SENSI DLGS, N. 267/2000 E DEL DLGS, N. 150 DEL 27.10.2009 COME MODIFICATO DAL DLGS 74/2017, DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ED IL CONTROLLO STRATEGICO: "NUCLEO DI VALUTAZIONE"

ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. L'Organismo di valutazione del ciclo della performance, che ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle Autonomie Locali, è denominato "Nucleo di Valutazione" con le funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del dlgs 150/2009, dlgs 33/2013 e s.m.i.
2. Il Nucleo di Valutazione puo' avere la forma di organo monocratico o collegiale. Qualora il Nucleo sia monocratico, esso è composto da un componente esterno all'Ente, anche da soggetto giuridico purché sia indicata la persona fisica a cui viene affidato l'incarico. E' svolto in forma associata per L'Unione e per i Comuni aderenti alla stessa in virtù di norma statutaria, ed è nominato dal Presidente.
3. L'atto di nomina del Nucleo di valutazione è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale dell'Unione unitamente al curriculum e al compenso percepito dall'incaricato.
4. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o UE;
 - b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti, ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione). E' richiesto, in alternativa al possesso delle lauree sopra richiamate, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.
Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni , in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,

dell'organizzazione e gestione del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nella programmazione finanziaria e di bilancio;

ARTICOLO 2 - DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E COMPENSI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. La nomina del NdV ha una durata di anni tre e può essere rinnovato una sola volta . In ogni caso resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione è supportato, per le attività di misurazione delle performance organizzative ed individuali, dalla struttura tecnica interna, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non risulti ancora istituito o funzionante, da uno specifico ufficio costituito nell'ambito del Servizio Risorse Umane o facente capo al Segretario dell'Unione.
4. Il compenso spettante non può essere superiore al compenso previsto per il revisore del conto di un Comune con popolazione pari a quella dell'Unione dei Comuni.

ARTICOLO 3 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione della performance svolge per l'Unione ed i Comuni associati le funzioni previste dalle disposizioni del Dlgs., n. 286/1999, del Dlgs., n. 267/2000 e del Dgs., n. 150/2009 e ogni altra funzione che la legge demandi espressamente all'Organismo di Valutazione.

In particolare, il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - comunica tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di governo ed amministrazione proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso;
 - valida la Relazione sulla Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009;
 - garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valutazione dei Dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative e del personale di comparto, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009;
 - propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali/responsabili di settore o servizio e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III del D.Lgs. n. 150/2009;
 - garantisce la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall' Anac, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;
 - promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 11 del Dlgs, n. 150/2009, rimanendo a diretta disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
 - verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente nonché le rilevazioni della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;
-

- svolgere qualsiasi altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi altra normativa per gli Organismi Indipendenti di valutazione delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono le seguenti:

a) convocazioni:

- Il Nucleo di Valutazione si riunisce quando ne ricorre la necessità e su programmazione del Componente stesso, può essere convocato in caso di necessità dal Presidente o dal Segretario ;
- La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza;
- La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina;

b) validità delle adunanze:

- Le riunioni operative del NdV sono valide anche se effettuate presso altre sedi o in modalità telematica;

c) pubblicità e verbalizzazione

- Le adunanze del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche;
- Dei relativi lavori vengono lasciate tracce documentali, anche con la redazione di appositi verbali, la documentazione va archiviata e custodita a cura della struttura tecnica di supporto;
- Il verbale può essere approvato seduta stante o nella seduta successiva;
- I verbali sono atti pubblici ad eccezione delle valutazioni psico-attitudinali, le disposizioni relative all'accesso a documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico come ribadito dall'art. 1 c. 5 del D.lgs. 286/1999.

d) risorse:

- L'Ente potrà individuare un proprio dipendente, struttura tecnica interna di supporto, per lo svolgimento dei compiti di segreteria (raccolta della documentazione, elaborazione di prospetti e dati statistici, supporto organizzativo, spedizione delle convocazioni, scrittura dei verbali, ecc.) e compatibilmente alle esigenze delle strutture aziendali provvederà a porre a disposizione del Nucleo di Valutazione idonei locali per lo svolgimento delle riunioni.

e) accesso alle informazioni:

- Il Nucleo di Valutazione ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai responsabili delle diverse strutture senza interferire e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici;

f) collaborazione con l'organo di revisione economico finanziario

- Il Nucleo di Valutazione e l'organo di revisione economico finanziario collaborano fattivamente sul controllo dell'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

g) codice etico:

- Il Nucleo di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:
-

- l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- non è ammesso alcun tipo di uso personale delle informazioni raccolte;
- deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente sull'attività svolta;
- è tenuto a rispettare il codice di comportamento dell'Ente.

ARTICOLO 5 - LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA SUA RENDICONTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero Ente e quella dei singoli Settori.
2. Per performance organizzativa si intendono soprattutto, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato, nel Documento unico di programmazione e negli altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della qualità dei servizi erogati alla utenza, di innalzamento degli standard che misurano l'attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità, di soddisfazione dei bisogni della collettività.
3. La relazione sulla performance organizzativa dell'Ente e dei Settori, predisposta dal Nucleo di valutazione, è pubblicata sul sito internet dell'Ente.
4. Essa viene illustrata, se richiesto, nel corso di uno specifico incontro ai consiglieri dell'ente, alle associazioni degli utenti e dei consumatori.

ARTICOLO 6 - DECADENZA E REVOCA

1. Il Nucleo di Valutazione può essere revocato dal Presidente a seguito di grave inadempienza ovvero accertata inerzia, sono soggetti a decadenza in caso di sopravvenuto impedimento, nonché per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile e dalla normativa specifica di riferimento.
2. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca del Nucleo di Valutazione sono adottati dal Presidente che provvede con proprio atto.
3. Il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino a riconferma o alla nomina del nuovo Organismo.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Giunta su proposta del Segretario.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo alla normativa vigente;
 2. Il presente Regolamento , composto di nr. 8 articoli , avrà piena efficacia ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta;
-

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute in altri Regolamenti in materia di Organismo di Valutazione.